Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 302 del 29 dicembre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 97

LEGGE 27 dicembre 1989, n. **407.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990).

SOMMARIO

LEGGE 27 dicembre 1989, n. **407.** — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990):*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 dicembre 1989, n. 407.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1990 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.

2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506 miliardi.

ART. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate

contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990-1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.553,164 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *A* allegata alla presente legge, e in lire 7.286,376 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1990 e triennale 1990-1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella *C* allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *D* allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella *E* allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, nelle misure indicate nella Tabella *F* allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 – relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della sanità – è integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

10. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

CAPO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono valutate, rispettivamente, in lire 2.600 miliardi, lire 3.600 miliardi e lire 3.700 miliardi.

2. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1990.

CAPO III

DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 4.

1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1990, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1989, lire 2.360 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1990 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48T-*bis* del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 658,4 miliardi.

4. Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

2 — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 302.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 5.

1. L'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1990 in lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.206 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c*), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 18.431 miliardi per l'anno 1990 ed è assegnata per lire 13.789 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 944 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 976 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.655 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 64 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1990 in lire 47.000 miliardi, comprensivi delle somme occorrenti per assicurare l'aumento dell'indennità di disoccupazione. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei 6 tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1990, è maggiorato dei 6 dodicesimi sia del saldo dei contributi sanitari dell'anno precedente, sia dell'avanzo della gestione tubercolosi e sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1990, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Misure per il censimento ed il controllo delle attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle manipolazioni genetiche e delle nuove tecnologie riproduttive	—	*(c)* 5.000	*(c)* 5.000
Tutela delle minoranze linguistiche	—	5.000	10.000
Istituzione di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali	—	6.400	6.400
Riforma del processo amministrativo	—	9.400	9.400
Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi	250	250	250
Istituzione della Commissione per la parità uomo-donna presso la Presidenza del Consiglio	*(c)* 500	*(c)* 2.000	*(c)* 2.000
Oneri connessi al funzionamento della Commissione di indagine sulla povertà	750	750	750
Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici	2.300	2.300	2.300
Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche	2.500	74.500	254.500
Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato	3.000	3.000	3.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Revisione degli organici dell'avvocatura generale dello Stato	4.000	6.500	6.500
Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987 in materia di editoria (contributi negli interessi)	5.000	5.000	5.000
Riforma della legge sull'obiezione di coscienza	*(c)* 5.000	*(c)* 5.000	*(c)* 5.000
Legge-quadro di riforma dei servizi sociali	5.000	10.000	10.000
Contributo all'Istituto nazionale di geofisica	10.000	10.000	10.000
Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)	52.000	52.000	52.000
	90.300	197.100	382.100
MINISTERO DEL TESORO			
Concorso dello Stato negli oneri per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto degli enti locali per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)	—	72.000	72.000
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste	4.000	4.000	4.000
Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile	10.000	15.000	15.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche	12.000	12.000	12.000
Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio	26.000	37.000	37.000
Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (1)	*(c)* 36.000	*(a) (c)* 72.000	*(a) (c)* 108.000
Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra	40.000	50.000	50.000
Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991	50.000	262.000	184.200
Finanziamento del IV censimento generale dell'agricoltura	59.000	72.000	—
Fondo incentivazione personale Ministeri tesoro e bilancio	70.000	70.000	70.000
Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est	*(d)* 150.000	—	—

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(d)*.

(1) Collegato all'accantonamento negativo sotto la lettera *(c)* per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e all'accantonamento negativo sotto la lettera *(a)* per 40.000 milioni per il 1991 e per 85.000 milioni per il 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili	200.000	400.000	400.000
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)	330.000	2.270.000	2.832.000
Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato (2)	*(a)* 1.000.000	2.000.000	3.000.000
	1.987.000	5.336.000	6.784.200
MINISTERO DELLE FINANZE			
Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati (3)	—	*(c) (f)* 255.000	*(c) (f)* 255.000
Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza	2.000	13.000	18.500
Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni e per l'ammodernamento degli uffici erariali	5.000	18.500	40.000
Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni	*(c)* 30.000	*(c)* 30.000	*(c)* 30.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(f)*.

(2) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 55.000 milioni nel 1990.

(3) Collegato agli accantonamenti negativi per 95.000 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, sotto la lettera *(c)* e per 160.000 milioni, per gli stessi anni, sotto la lettera *(f)*.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	105.000	155.000	175.000
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	249.000	367.000	380.000
	391.000	838.500	898.500
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Riforma ordinamento agenti di custodia	4.250	12.000	15.000
Istituzione del giudice di pace	10.000	30.000	30.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario	15.000	15.000	15.000
Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale	15.500	15.500	20.000
Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	20.000	20.000	20.000
Gratuito patrocinio (4)	75.000	*(c)* 180.000	*(c)* 180.000
Interventi vari in favore della giustizia (5)	*(c)* 195.250	92.500	95.000
	335.000	365.000	375.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(4) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

(5) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 40.000 milioni per l'anno 1990.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	800	800	800
Addetti agricoli all'estero	1.000	1.000	1.000
Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale	2.000	2.000	2.000
Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992	5.000	5.000	10.000
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali	53.500	130.860	130.145
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero (6)	*(c)* 97.720	*(c)* 127.000	*(c)* 167.000
	160.020	266.660	310.945
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione	—	341	341
Statizzazione degli educandati femminili di Napoli	—	1.600	1.600

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(6) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 4.500 milioni per l'anno 1990 e per lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Nuova disciplina degli esami di maturità	—	5.761	5.761
Prolungamento dell'obbligo scolastico e insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari	—	10.000	10.000
Provvedimenti in favore della scuola, ivi compreso l'insegnamento delle lingue ai militari di leva	—	25.000	30.000
Istituzione uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise	2.346	2.352	2.358
Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma (7)	*(c)* 113.000	*(c)* 143.000	*(c)* 143.000
	115.346	188.054	193.060
MINISTERO DELL'INTERNO			
Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti	9.610	9.610	9.610
Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia	10.000	10.000	10.000
Indennizzi per le vittime del terrorismo	10.000	*(c)* 10.000	*(c)* 10.000
Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984	210.000	—	—

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(7) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane (8)	*(a)* 21.087.000	*(a) (e)* 21.909.000	*(a) (e)* 22.828.000
	21.326.610	21.938.610	22.857.610
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Modificazioni alla legge sull'equo canone	—	15.000	20.000
	—	15.000	20.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Costituzione e funzionamento del CIPET ..	2.000	2.000	2.000
Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci	10.000	70.000	120.000
Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti (9)	*(b)* 450.000	*(b)* 910.000	*(b)* 1.350.000
	462.000	982.000	1.472.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(e)*.

(8) Collegato agli accantonamenti negativi, sotto la lettera *(a)*, per lire 9.350.000 milioni per l'anno 1990, per lire 9.700.000 milioni per il 1991 e per lire 10.150.000 milioni per il 1992; collegato agli accantonamenti negativi, sotto la lettera *(e)* per lire 3.000.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 5.600.000 milioni per l'anno 1992.

(9) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 260.000 milioni per il 1990 e per lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELLA DIFESA			
Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana	—	340	340
Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)	—	215.000	365.000
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente armati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti	23	31	31
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	900	900	900
Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)	9.660	10.660	7.200
Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare	20.000	20.000	26.000
Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare	20.000	55.000	55.000
Riforma della legge sulle servitù militari	40.000	40.000	40.000
	90.583	341.931	494.471

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato	10.000	30.000	40.000
	10.000	30.000	40.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Attività di ricerca, studi e consulenza nei settori industriale, energetico e commerciale	—	500	500
Interventi per la tutela dei consumatori	—	*(b)* 3.000	*(b)* 3.000
Interventi per lo sviluppo della cooperazione	—	*(b)* 7.000	*(b)* 7.000
Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità	50	50	50
Automazione del Ministero dell'industria	200	3.950	4.100
Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale	7.000	7.000	7.000
Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato (10)	*(c)* 20.000	*(c)* 32.000	*(c)* 35.000
ENEA - Esperimento Ignitor	*(a)* 20.000	*(a)* 40.000	—
	47.250	93.500	56.650

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(10) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 10.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Nuove norme per la concessione della stella al merito del lavoro	700	700	700
Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero del lavoro e delle azioni positive per le pari opportunità	(c) 10.000	(c) 10.000	(c) 10.000
Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria	10.000	(d) 10.000	(d) 10.000
Forme di sperimentazione per misure di lavoro produttivo finalizzato a garantire redditi minimi ai giovani del Mezzogiorno e riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988	(c) 50.000	(c) 150.000	(c) 200.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio (11)	4.240.000	(d) 4.490.000	(d) 4.740.000
	4.310.700	4.660.700	4.960.700
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti	50.000	50.000	50.000
	50.000	50.000	50.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c).

(d) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (d).

(11) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 2.610.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 3.441.000 milioni per l'anno 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto	—	6.000	15.000
Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile	—	15.000	30.000
Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (ammortamento mutui)	—	90.000	180.000
Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto	485	845	1.255
Provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti	10.000	10.000	10.000
Costituzione catasto del demanio marittimo	20.000	18.500	21.500
	30.485	140.345	257.755
MINISTERO DELLA SANITA			
Norme per il riconoscimento dell'assistenza per le prestazioni omeopatiche. Disciplina dell'erboristeria	—	3.000	5.500
Prevenzione del randagismo e protezione degli animali domestici (12)	*(c)* 1.000	*(c)* 3.000	*(c)* 2.000
Iniziative per favorire metodiche di sperimentazione senza impiego di animali (13)	*(c)* 1.000	*(c)* 4.000	*(c)* 5.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(12) Collegato agli accantonamenti negativi per 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

(13) Collegato agli accantonamenti negativi per 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità	1.200	1.200	1.200
Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati	30.000	30.000	30.000
	33.200	41.200	43.700
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Interventi per il settore dello spettacolo ..	—	(c) 30.000	(c) 30.000
	—	30.000	30.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Contributo all'associazione « Italia nostra »	500	500	—
Celebrazioni per il bimillenario oraziano	500	500	500
Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali ..	2.200	600	500
Contributo per lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto	3.000	3.000	3.000
Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato	4.000	3.000	3.000
	10.200	7.600	7.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici	10.000	10.000	10.000
Disciplina della valutazione di impatto ambientale	11.000	11.000	11.000
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	35.000	60.000	70.000
Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente	39.600	59.600	69.600
	95.600	140.600	160.600
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica	10.000	10.000	10.000
Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)	10.000	15.000	20.000
Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590	50.000	130.000	150.000
Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)	85.000	85.000	85.000
	155.000	240.000	265.000

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR	—	400.000	412.000
Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali	400	400	400
Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine	1.050	1.050	1.050
Istituzione di nuove province	3.500	3.500	3.500
Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego	8.600	8.600	8.600
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia	10.000	12.000	12.000
Interventi per lo sviluppo della regione Calabria	11.720	11.720	11.720
Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria	25.000	25.000	35.000
Interventi a favore dei minori	25.000	25.000	50.000
Legge quadro sui trapianti	30.000	30.000	30.000
Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani	30.000	50.000	50.000
Provvedimenti in favore di portatori di *handicaps* (14)	*(c)* 50.000	*(c)* 100.000	*(c)* 100.000
Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze	*(c)* 100.000	*(c)* 100.000	*(c)* 100.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(14) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 25.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga	163.000	170.000	170.000
Interventi in favore dei lavoratori immigrati	200.000	200.000	200.000
Riforma della dirigenza	339.600	389.600	539.600
	997.870	1.526.870	1.723.870
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	30.698.164	37.429.670	41.383.161
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE			
MINISTERO DELLE FINANZE			
Maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000 derivanti dalla istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati	—	*(f)* — 10.000	*(f)* — 10.000
Soppressione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891	—	*(b)* — 10.000	*(b)* — 10.000
Minori oneri derivanti dall'istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati	—	*(f)* — 150.000	*(f)* — 150.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle voci - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Interventi per la tutela dei consumatori e Interventi per lo sviluppo della cooperazione -

(f) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce - Ministero delle finanze - Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati -

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Revisione delle misure di agevolazione fiscale	—	*(d)* — 1.000.000	*(d)* — 1.500.000
Revisione delle aliquote delle imposte indirette	—	*(e)* — 1.000.000	*(e)* — 3.100.000
Provvedimenti fiscali per realizzare l'autonomia finanziaria degli enti locali	—	*(e)* — 2.000.000	*(e)* — 2.500.000
Misure per ridurre l'elusione e l'evasione	*(d)* — 150.000	*(d)* — 1.220.000	*(d)* — 1.451.000
Aumento imposte sui tabacchi	*(c)* — 310.000	*(c)* — 610.000	*(c)* — 660.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978 n. 468, alle seguenti voci:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Istituzione della Commissione per la parità uomo-donna presso la Presidenza del Consiglio -;

Presidenza del Consiglio dei ministri - Riforma della legge sull'obiezione di coscienza -;

Presidenza del Consiglio dei ministri - Misure per il censimento ed il controllo delle attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle manipolazioni genetiche e delle nuove tecnologie riproduttive - per milioni 5.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Ministero del tesoro - Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti - per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992;

Ministero delle finanze - Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni -;

Ministero delle finanze - Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati - per lire 95.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Ministero di grazia e giustizia - Gratuito patrocinio - per lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Ministero di grazia e giustizia - Interventi vari in favore della giustizia - per lire 40.000 milioni per l'anno 1990;

Ministero degli affari esteri - Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, ecc. - per lire 4.500 milioni per l'anno 1990 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Ministero della pubblica istruzione - Riforma della scuola elementare, ecc. - per lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992;

Ministero dell'interno - Indennizzi per le vittime del terrorismo - per lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato - per lire 10.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero del lavoro e delle azioni positive per le pari opportunità -;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Forme di sperimentazione per lavoro produttivo finalizzato a garantire redditi minimi ai giovani del Mezzogiorno, ecc. -;

Ministero della sanità - Prevenzione del randagismo e protezione degli animali domestici - per lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992;

Ministero della sanità - Iniziative per favorire metodiche di sperimentazione senza impiego di animali - per 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992;

Ministero del turismo e dello spettacolo - Interventi per il settore dello spettacolo -;

Amministrazioni diverse - Provvedimenti in favore di portatori di handicaps - per lire 25.000 milioni per il 1990 e per lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

Amministrazioni diverse - Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze -.

(d) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle voci Ministero del tesoro - Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'est - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio - per milioni 2.210.000 per l'anno 1991 e per milioni 2.941.000 per l'anno 1992 *ed* Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979, ecc. - per milioni 10.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

(e) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce - Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane -.

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Interventi di natura tributaria .... Altri interventi di natura tributaria da adottare con provvedimenti di immediata efficacia	*(a)* — 9.175.000	*(a)* — 9.530.000	*(a)* — 9.985.000
	— 9.635.000	— 15.530.000	— 19.366.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Misure di razionalizzazione in materia di trasporti ferroviari	*(b)* — 260.000	*(b)* — 300.000	*(b)* — 300.000
	— 260.000	— 300.000	— 300.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Misure di razionalizzazione della cassa integrazione guadagni	—	*(d)* — 400.000	*(d)* — 500.000
	—	— 400.000	— 500.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci - Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane (anno 1990 per 9.100.000 milioni, anno 1991 per 9.450.000 milioni, anno 1992 per 9.900.000 milioni). Ministero del tesoro - Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (anno 1991 per 40.000 milioni e anno 1992 per 85.000 milioni). Ministero del tesoro - Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato (anno 1990 per 55.000 milioni). Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - ENEA - Esperimento Ignitor (anno 1990 per 20.000 milioni, anno 1991 per 40.000 milioni) -.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce - Ministero dei trasporti - Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti -

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio -

segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELLA SANITA			
Disposizioni per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale (contributi imprese assicuratrici, tariffe e diritti)	*(a)* — 250.000	*(a)* — 250.000	*(a)* — 250.000
	— 250.000	— 250.000	— 250.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	— 10.145.000	— 16.480.000	— 20.416.000
Totale complessivo	20.553.164	20.949.670	20.967.161

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce « Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane ».

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Contributi in favore delle imprese editoriali	—	*(c)* 20.000	*(c)* 20.000
Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)	15.000	—	—
Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)	25.000	—	—
Reintegro fondo per la protezione civile	200.000	200.000	*(b)* 210.000
	240.000	220.000	230.000
MINISTERO DEL TESORO			
Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione	—	—	8.500.000
Consorzi di garanzia collettiva fidi	—	5.000	5.000
Rifinanziamento della legge n. 44 del 1986 concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno	—	250.000	*(b)* 250.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	—	*(b)* 350.000	*(b)* 668.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex Civis	20.000	20.000	20.000
Aumento del fondo contributi interessi della cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526	150.000	150.000	150.000
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali	471.776	558.815	559.763
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia (1)	1.450.000	*(a) (b)* 1.550.000	*(a) (b)* 1.800.000
	2.091.776	2.883.815	11.952.763
MINISTERO DELLE FINANZE			
Ristrutturazione della Spa ATI	13.000	13.000	7.000
	13.000	13.000	7.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(1) Collegato agli accantonamenti negativi, sotto la lettera *(a)* per 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e agli accantonamenti negativi sotto la lettera *(b)* per lire 450.000 milioni per il 1991 e lire 700.000 milioni per il 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Fondo per lo sviluppo economico e sociale	—	1.750.000	1.940.000
Contributi in favore delle comunità montane (2)	*(c)* 150.000	*(c)* 150.000	*(c)* 150.000
	150.000	1.900.000	2.090.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti	10.000	20.000	20.000
Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori	130.000	130.000	130.000
	140.000	150.000	150.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Iniziative per la cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale	—	100.000	100.000
Acquisto immobili per istituti di cultura ed istituzioni scolastiche	600	600	600

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(2) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale	10.000	10.000	·10.000
	10.600	110.600	110.600
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui) (3)	—	*(b)* 710.000	*(b)* 1.420.000
Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti	4.000	4.000	4.000
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)	*(a)* 50.000	*(a)* 50.000	*(a)* 50.000
	54.000	764.000	1.474.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio	—	20.000	30.000
Rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia	5.000	5.000	5.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(3) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 50.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 760.000 milioni per l'anno 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	*(a)* 25.000	*(a)* 25.000	*(a)* 25.000
Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri	40.000	40.000	40.000
Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale	40.000	*(b)* 50.000	*(b)* 45.000
	110.000	140.000	145.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Rifinanziamento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali	—	*(b)* 220.000	*(b)* 220.000
	—	220.000	220.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di n. 2 navi cisterna	15.000	5.000	5.200
	15.000	5.000	5.200

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

4 — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 302.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il fondo di solidarietà nazionale	—	70.000	70.000
Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione	—	3.500.000	3.700.000
Credito agrario (limite di impegno)	10.000	10.000	10.000
Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole	10.000	10.000	10.000
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica e alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente (4)	*(c)* 15.000	*(c)* 20.000	*(c)* 20.000
Interventi nel settore delle opere di irrigazione	50.000	200.000	250.000
	85.000	3.810.000	4.060.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera *a)*, a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno	—	5.000	5.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(4) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera *b)*, a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno)	—	15.000	15.000
Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3 della legge n. 121 del 1987	—	50.000	50.000
Interventi per le aziende coinvolte da provvedimenti di chiusura, riconversione o rilocalizzazione per motivi di salvaguardia ambientale	—	50.000	50.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	20.000	40.000	40.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (5)	40.000	*(b)* 120.000	*(b)* 120.000
Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio	50.000	100.000	200.000
Politica mineraria	50.000	150.000	*(b)* 200.000
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso	70.000	70.000	100.000
Rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato	100.000	100.000	100.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(5) Collegato agli accantonamenti negativi per 80.000 milioni per il 1991 e 120.000 milioni per il 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori	150.000	620.000	670.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988	210.000	483.000	742.000
	(a)	*(b)*	*(b)*
Piano finanziamento ENEA (6)	700.000	705.000	735.000
	1.390.000	2.508.000	3.027.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno	100.000	200.000	*(b)* 300.000
	100.000	200.000	300.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero	50.000	100.000	150.000
	50.000	100.000	150.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(a)*.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(6) Collegato agli accantonamenti negativi sotto la lettera *(a)* per 500.000 milioni per il 1990 e sotto la lettera *(b)* per 200.000 milioni per il 1991 e per 735.000 milioni per il 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali)	—	70.000	90.000
Interventi a favore del cabotaggio	10.000	20.000	30.000
Pesca marittima	20.000	40.000	60.000
Infrastrutture logistiche capitanerie di porto	40.000	40.000	60.000
Interventi per la difesa del mare	50.000	80.000	80.000
Industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi) (7)	*(c)* 115.000	*(c)* 175.000	*(c)* 275.000
	235.000	425.000	595.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'E.A.M.O.	500.000	500.000	500.000
	500.000	500.000	500.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Interventi in favore dello spettacolo	—	15.000	—
Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (rate di ammortamento mutui)	—	25.000	50.000

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*

(7) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale	120.000	200.000	210.000
000.08	120.000	240.000	260.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Interventi per le ville venete	—	15.000	15.000
Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)	62.000	56.000	—
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali (8)	*(c)* 120.000	*(c)* 300.000	*(b) (c)* 500.000
	182.000	371.000	515.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (rate ammortamento mutui)	—	50.000	50.000
Interventi per la conservazione e tutela del lago di Pergusa (EN)	3.000	3.000	3.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati con la medesima lettera *(b)*.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera *(c)*.

(8) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 65.000 milioni per l'anno 1990, lire 10.000 milioni per l'anno 1991 e lire 15.000 milioni per l'anno 1992 sotto la lettera *(c)* e per lire 392.000 milioni per l'anno 1992 sotto la lettera *(b)*.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Tutela dei terreni agricoli dagli incendi ...	5.000	10.000	10.000
Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione	15.000	15.000	15.000
Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione .	80.000	—	—
Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali	107.000	199.000	192.000
	210.000	277.000	270.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Piano quadriennale per le università	50.000	130.000	150.000
	50.000	130.000	150.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)	—	15.000	15.000
Piano di interventi nel settore degli acquedotti (rate ammortamento mutui) ..	—	55.000	165.000
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino	5.000	10.000	10.000
Traforo Monte Croce Carnico	5.000	10.000	30.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso	5.000	15.000	45.000
Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane	5.000	20.000	30.000
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le forze dell'ordine	20.000	40.000	60.000
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto	30.000	40.000	40.000
Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità	40.000	45.000	107.500
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione	50.000	60.000	70.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa (di cui lire 75 miliardi per limite di impegno decorrente dal 1991)	50.000	150.000	175.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia	100.000	250.000	250.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia (9)	150.000	*(b)* 250.000	*(b)* 250.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(9) Collegato agli accantonamenti negativi per 100.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 260.000 milioni per l'anno 1992.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale (10)	*(c)* 200.000	*(c)* 200.000	*(c)* 200.000
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987	265.000	450.000	450.000
Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale (11)	400.000	*(c)* 500.000	*(b) (c)* 550.000
Interventi a favore della regione Calabria	990.000	880.000	870.000
	2.315.000	2.990.000	3.317.500
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	8.061.376	17.957.415	29.529.063

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera *(b)*.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(c)*.

(10) Collegato agli accantonamenti negativi per 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

(11) Collegato agli accantonamenti negativi per 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 sotto la lettera *(c)* e per lire 200 000 milioni per l'anno 1992 sotto la lettera *(b)*.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO			
Maggiori entrate per interventi in materia di depositi bancari sui quali non intervengono operazioni per un determinato periodo ...	*(a)* – 75.000	*(a)* – 75.000	*(a)* – 75.000
	– 75.000	– 75.000	– 75.000
MINISTERO DELLE FINANZE			
Nuove misure per ridurre l'erosione e l'elusione ...	—	*(b)* – 500.000	*(b)* – 1.950.000
Adeguamento all'inflazione di imposte, tasse e canoni	—	*(b)* – 1.000.000	*(b)* – 3.100.000
Aumento delle imposte sugli alcolici e superalcolici ...	*(c)* – 200.000	*(c)* – 215.000	*(c)* – 220.000
Entrate per alienazione e gestione di beni patrimoniali ...	*(a)* – 500.000	*(a)* – 1.100.000	*(a)* – 1.100.000
	– 700.000	– 2.815.000	– 6.370.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate ...	– 775.000	– 2.890.000	– 6.445.000
Totale complessivo ...	7.286.376	15.067.415	23.084.063

(a) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci: - Ministero del tesoro - Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia (milioni 1.100.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992) -; - Ministero dell'interno - Ulteriore finanziamento dell'articolo 29,

segue: TABELLA B

comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ecc. (milioni 50.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992); - Ministero dei lavori pubblici - Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, ecc. (milioni 25.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992) -; - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Piano finanziamento ENEA (milioni 500.000 per l'anno 1990) -

(b) Accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci: - Presidenza del Consiglio dei ministri - Reintegro fondo per la protezione civile (milioni 210.000 per il 1992) -; - Ministero del tesoro - Rifinanziamento della legge n. 44 del 1986, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (milioni 250.000 per il 1992) -, - Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica (milioni 350.000 per il 1991 e milioni 668.000 per il 1992) *e* Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia (milioni 450.000 per il 1991 e milioni 700.000 per il 1992) -; - Ministero dell'interno - Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui) - (anno 1991 per 50.000 milioni e anno 1992 per 760.000 milioni) -; - Ministero dei lavori pubblici - Interventi per l'edilizia storico artistico-monumentale (milioni 50.000 per l'anno 1991 e milioni 45.000 per l'anno 1992) -; - Ministero dei trasporti - Rifinanziamento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (220.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992) -; - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Politica mineraria (milioni 200.000 per il 1992) -; - Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (anno 1991 per 80.000 milioni e anno 1992 per 120.000 milioni) - *e* - Piano finanziamento ENEA (anno 1991 per 200.000 milioni e anno 1992 per 735.000 milioni) -; - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno (milioni 300.000 per il 1992) -; - Ministero per i beni culturali e ambientali - Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, ecc. (anno 1992 per 392.000 milioni) -; - Amministrazioni diverse - Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale (anno 1992 per lire 200.000 milioni) - *e* - Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia (anno 1991 per 100.000 milioni e anno 1992 per 250.000 milioni) -

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle seguenti voci: - Presidenza del Consiglio dei ministri - Contributi in favore delle imprese editoriali (milioni 20.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992) -; - Ministero del bilancio e della programmazione economica - Contributi in favore delle comunità montane (milioni 50.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992) -; - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica e alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente (milioni 10.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992) -; - Ministero della marina mercantile - Industria cantieristica e armatoriale (milioni 25.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992) -; - Ministero per i beni culturali e ambientali - Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, ecc. (milioni 65.000 per l'anno 1990, milioni 10.000 per l'anno 1991 e milioni 15.000 per l'anno 1992) -; - Amministrazioni diverse - Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale (milioni 50.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992) - *e* - Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale - (milioni 50.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992).

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
[Articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988]
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	36	37	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1184)	162.000	167.000	173.500
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1186)	500	500	500
	162.536	167.537	174.038
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)	3.370.701	3.611.664	4.045.063
Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739)	4.550	—	—

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	140.000	147.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	37.000	37.000	37.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.)	60.163	60.163	60.163
Legge 22 dicembre 1977, n. 951; Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
— Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	26.077	26.237	25.725
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	248.400	257.000	267.000
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683)	6.700	6.900	7.100

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
— Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. 8168)	—	6.000	6.000
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p.)	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	532.800	532.800	532.800

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » (cap. 4585) Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: — Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi)	40.000	60.000	60.000
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005)	2.718.905	3.416.579	3.445.969
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap.4542)	320.000	300.000	280.000
Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. 7798/p.)	12.000	38.000	38.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532/p.)	1.316.000	1.370.000	1.435.000

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	330.000	430.000	430.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
— Art. 32, comma 1 - Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap. 4546)	2.000	2.000	2.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (1)	61.238.000	64.400.000	67.000.000
	70.459.296	74.757.843	77.885.320
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081/p.)	893.000	958.000	1.035.000

(1) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge n. 460 del 1988.

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	9.000	9.000	9.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	9.000	9.000	9.000
— Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	1.670.000	1.790.000	1.950.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 17, comma 35 - Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	150.000	100.000	100.000
	2.731.000	2.866.000	3.103.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.200	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap. 3117)	4.100	4.200	4.300

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)	7.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	917.000	820.000	820.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	3.130	3.130	3.130
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	7.000	7.000	7.000
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Contributo alla Società « Dante Alighieri » (cap. 2667)	1.000	1.000	1.000

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 11 dicembre 1985, n. 760 - Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109)	420	430	450
	947.025	851.335	851.455
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato » (cap. 2841)	10.000	10.000	10.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco » (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000
	13.000	13.000	13.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 13, comma 12 - Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)	—	180.000	260.000

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta):			
— Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	85.200	88.100	91.500
— Arma dei Carabinieri (cap. 4791)	30.500	31.500	32.500
	115.700	119.600	124.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)	230.000	230.000	230.000
Legge 8 agosto 1981, n. 423 - Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	9.000	9.000	9.000
	239.000	239.000	239.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:			
— Art. 12 - Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)	31.000	31.000	31.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614)	1.000	1.000	1.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap.1606)	195.000	200.000	200.000
	196.000	201.000	201.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181)	1.200	1.200	1.200

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
— Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386 - art. 7. Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571)	4.500	4.500	4.500
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556 e 8022)	24.000	70.000	70.000
	29.700	75.700	75.700
MINISTERO DELLA SANITA			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.280	1.300	1.350
Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
— Art. 25, ottavo comma - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509)	3.500	3.500	3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.850	1.900	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
— Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201)	50.000	50.000	50.000
	56.810	56.880	56.980
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	55.000	56.000	57.000
Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193)	—	882.400	917.696
	55.000	938.400	974.696
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538)	3.100	3.200	3.300

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)	6.000	6.200	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	18.000	18.000	18.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118 - Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116)	1.300	1.300	1.300
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	—	3.900	4.300
	28.400	32.600	33.300
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 28 agosto 1989, n. 305 - Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente:			
— Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale aree a rischio (cap. 7705)	300 000	300.000	300.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed			

segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)	5.200	5.200	5.200
Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	13.000	12.220	12.220
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
— Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7502)	1.030.000	1.080.000	1.100.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 7303)	550.000	550.000	550.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 24, comma 24 - Policlinici universitari (cap. 1518)	—	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) .	—	800.000	850.000
	1.598.200	2.507.420	2.577.420

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO *DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE*

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990
Legge n. 1457 del 1963, art. 19, lettera *a)*, come sostituita dalla legge n. 357 del 1964 - Provvidenze per le imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont (cap. 7045/Industria)	10.000
Legge n. 590 del 1981: Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura:	
(cap. 7451/Agricoltura)	70.000
(cap. 8317/Tesoro)	140.000
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
— Art. 11, comma 10 - Conferimento al Comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni)	10.000
— Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni dello Stato a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 8172/Tesoro)	20.000
— Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 7763/Tesoro)	7.000
Legge n. 910 del 1986, art. 7, comma 10: Completamento della metropolitana di Napoli (cap. 7277/ Trasporti)	75.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
— Art. 15, comma 6 - Fondo dotazione E.A.G.C. (cap.7559/ Partecipazioni statali)	15.000
— Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/ Tesoro)	800.000
	1.147.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 690 del 1947: provvidenze a favore dell'istruzione tecnica (capp. 2553 e 2554/Pubblica Istruzione) *(a)*	— 3	— 3	— 3
Legge n. 711 del 1950: approvazione della Convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il professore Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librarie (art. 4) (cap. 2754/ Pubblica Istruzione) *(a)*	— 3	— 3	— 3
Decreto-legge n. 8 del 1958, convertito dalla legge n. 84 del 1958: Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali (cap. 8319/Tesoro)	— 50.000	—	—
Legge n. 49 del 1958: concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del Porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima (cap. 2571/Marina Mercantile) *(a)*	— 3	— 3	— 3
Legge n. 35 del 1967: concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza (cap. 4300/Interno) *(a)*	— 50	— 50	— 50

(a) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.

segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge n. 281 del 1970: provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (Art. 8) (cap. 5926/Tesoro)	— 400.000	— 349.200	— 293.100
Legge n. 405 del 1975 e legge n. 194 del 1978: consultori familiari (cap. 5926/Tesoro)	— 12.000	— 12.000	— 12.000
Legge n. 891 del 1977: Rifinanziamento piano asili nido (cap. 2600/Sanità)	— 32.000	—	—
Legge n. 130 del 1983, legge finanziaria 1983, art. 18, lettera *b):* Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (cap. 7546/Industria) *(a)*	— 140.000	— 140.000	— 140.000
Legge n. 808 del 1985, articolo 9, lettera *c):* Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (cap. 7553/Industria)	— 40.000	— 40.000	— 40.000
Legge n. 752 del 1986: Attuazione di interventi programmati in agricoltura:			
— Art. 3, comma 1 - Interventi nel settore agricolo e forestale (cap. 7081/Bilancio)	— 296.000	—	—
— Art. 6, Forestazione produttiva, protettiva e conservativa (cap. 7087/Bilancio)	— 25.000	—	—

(a) Definanziamento di lire 140 miliardi annui sull'autorizzazione residua fino all'anno 1992.

segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1990	1991	1992
Legge n. 910 del 1986, legge finanziaria 1987, art. 8, comma 8: Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (cap. 7296/Trasporti)	— 70.000	—	—
Legge n. 340 del 1988: somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio:			
— Art. 3, comma 1 - Somme da corrispondere alle Camere di commercio in sostituzione dei tributi soppressi (cap. 1983/ Finanze)	— 150.000	—	—
— Art. 4, comma 5 - Fondo per il coordinamento delle borse valori (cap. 8091/Industria)	— 20.000	—	—
— Art. 5, comma 1 - Fondo per l'istituzione di nuove borse merci (cap. 8046/Industria)	— 3.000	—	—
— Art. 5, comma 2 - Fondo per i laboratori chimico-merceologici (cap. 8047/Industria)	— 3.000	—	—
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): Art. 13, comma 12 - Ammortamento mutui ferrovie concesse (cap. 7304/Trasporti)	— 170.000	—	—
In complesso	— 1.411.059	— 541.259	— 485.159

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella Colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) Non impegnabili le quote degli anni 1991 ed esercizi successivi.

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1991 e successivi.

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1991 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1989 e quelli derivanti da spese in annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
1. *Infrastrutture portuali.*						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	70.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	18.400	1996	1
Legge n. 910 del 1986 - (legge finanziaria 1987):						
- Art. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori Pubblici: cap. 7596)	—	*(a)* 20.000	—	—	—	3
Legge n. 543 del 1988 - Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina Mercantile: cap. 7801) ..	10.000	20.000	*(b)* 10.000	—	—	3
	21.600	51.600	21.600	88.400		
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) ..	*(c)* 30.000	*(c)* 15.000	*(c)* 15.000	—	—	1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984 convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale (Industria: cap. 7545)	—	*(d)* 81.000	*(c)* 50.000	—	—	1
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) ..	150.000	150.000	150.000	130.000	1993	1
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):						
- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) *(e)*	50.000	110.000	110.000	*(f)* 1.060.000	1997	1

(a) Quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1980.
(d) Parte delle quote relative all'anno 1978 (milioni 31.000) e all'anno 1980 (milioni 50.000).
(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 140.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 in base alla precedente Tabella E.
(f) Comprende milioni 60.000 quale parte della quota dell'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	—	—	—		—
Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	40.000	40.000	40.000	80.000	1994	1
Legge n. 808 del 1985 - Interventi a favore delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	*(a)* 50.000	*(a)* 50.000	—	—	—	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	—	*(a)* 150.000	*(a)* 150.000	—	—	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 1 - Aumento capitale sociale Gepi S.p.A.						
- Tesoro: cap. 8018	105.000	—	—	—	—	—
- Partecipazioni Statali: cap. 7562	105.000	—	—	—	—	—
- Art. 15, comma 31 - Integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 25, primo comma, lettera *a)*, del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria: cap. 7545)	—	*(b)* 10.000	—	—	—	1
- Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	—	*(b)* 30.000	—	—	—	1
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 181 del 1989 - Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:						
- Art. 7 - Fondo speciale di reindustrializzazione (Partecipazioni Statali: cap. 7549)	330.000	—	—	—	—	—
- Art. 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro: capp. 7828 e 8187)	70.000	70.000	—	—	—	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Quota relativa all'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 234 del 1989 - Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale (Marina Mercantile: capp. 7541, 7543, 7553, 7554, 7555, 7557 e 7560)	*(a)* 268.000	*(b)* 456.000	*(c)* 103.000	—	—	1
	1.238.000	1.162.000	618.000	1.270.000		
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Decreto-legge n. 227 del 1976 convertito, con modificazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	70.000	1996	3
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	2.500	7.000	1996	1
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	90.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche:						
- Tesoro: capp. 8787 e 8809	12.500	12.500	12.500	125.000	2002	3
- Bilancio: cap. 7081	—	15.000	*(d)* 10.000	—	—	1
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	20.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986 - Completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	100.000	*(e)* 127.000	*(f)* 189.000	178.000	2006	3

(a) Di cui milioni 9.000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di 8 anni e 6 mesi e milioni 65.000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di dodici anni.
(b) Di cui milioni 9.000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di 8 anni e 6 mesi e milioni 120.000 quale parte della quota relativa al 1990.
(c) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserma per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori Pubblici: capp. 9050 e 9077)	20.000	26.000	*(a)* 10.000	*(b)* 5.000	1993	3
- Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	6.000	1998	3
- Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008, 8101)	17.000	21.000	*(b)* 5.000	—	—	3
- Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori Pubblici: cap. 7276)	32.000	31.000	—	—	—	1
- Art. 23 - Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810)	10.000	—	—	—	—	—
- Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799)	20.000	20.000	—	—	—	1
- Art. 25 - Ripristino funzionale dell'area archeologica di Ancona (Beni culturali: capp. 8023 e 8108)	6.000	*(b)* 4.000	—	—	—	3
- Art. 26 - Assegnazione alla regione Marche (Bilancio: cap. 7081)	5.000	5.000	5.000	20.000	1996	1
- Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del Porto di Ancona (Lavori Pubblici: cap. 7509)	—	20.000	*(c)* 35.000	—	—	3
- Art. 29 - Contributo alla regione Marche per il completamento delle opere di risanamento e delle reti dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8800)	5.000	—	—	—	—	—
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 6, comma 1 - Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	—	*(a)* 500.000	—	—	—	3
- Art. 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	*(a)* 925.000	*(a)* 75.000	—	*(a)* 50.000	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota dell'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera *d)*, della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	50.000	65.000	*(a)* 130.000	—	—	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 1 - Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	2.300.000	*(b)* 2.000.000	*(c)* 1.400.000	—	—	3
- Art. 17, comma 3 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	—	*(b)* 908.000	*(c)* 500.000	*(l)* 1.092.000	1993	3
- Art. 17, comma 5 - Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
- Tesoro: cap. 8817	88.000	98.000	98.000	—	—	3
- Lavori Pubblici: capp. 8647 e 9051	32.000	102.000	102.000	*(e)* 60.000	1993	3
- Art. 17, comma 6 - Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap. 8778)	20.000	—	—	—	—	—
	3.688.500	4.075.500	2.542.000	1.723.000		
4. *Interventi a favore del Mezzogiorno.*						
D.P.R. n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984 convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773)	20.000	*(f)* 157.000	*(g)* 95.000	*(h)* 465.000	1993	3
Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	*(i)* 480.000	*(i)* 1.000.000	*(i)* 1.000.000	—	—	3

(a) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 80.000) e all'anno 1990 (milioni 50.000).
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30.000) e all'anno 1990 (milioni 30.000).
(f) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(g) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota dell'anno 1990.
(h) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(i) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(l) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 267.000) e all'anno 1990 (milioni 825.000).

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	4.080.675	9.520.000	9.961.350	*(a)* 39.305.675	1993	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (Partecipazioni statali: cap. 7548)	25.000	*(b)* 20.000	—	—	—	3
	4.605.675	10.697.000	11.056.350	39.770.675		
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980):						
- Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	*(c)* 10.000	*(d)* 5.000	*(d)* 5.000	—	—	3
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di IVA, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	—	*(e)* 80.000	*(f)* 50.000	—	—	3
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, undicesimo comma - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	—	50.000	50.000	*(g)* 250.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	—	60.000	60.000	*(h)* 270.000	1995	3
- Art. 11, comma 15 - Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari (Industria: cap. 8044)	20.000	50.000	50.000	*(i)* 260.000	1997	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	—	30.000	30.000	*(l)* 150.000	1996	3

(a) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 2.000.000 relativi, per milioni 1.000.000 ciascuno alle quote degli anni 1991 e 1992.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota dell'anno 1983.
(d) Parte della quota dell'anno 1984.
(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(f) Quota relativa all'anno 1990.
(g) Di cui, milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990.
(h) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 60.000 relativi all'anno 1990.
(i) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.
(l) Di cui milioni 30.000 relativi alla quota dell'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 23 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	—	100.000	100.000	*(a)* 600.000	1997	3
- Art. 15, comma 24 - Incremento del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso (Industria: cap. 8043)	—	*(b)* 50.000	—	—	—	3
- Art. 15, comma 42 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987 convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	—	*(c)* 25.000	*(c)* 25.000	—	—	3
	30.000	450.000	370.000	1.530.000		
6. *Interventi a favore delle Province di Trieste e Gorizia.*						
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	135.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'economia di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro: cap. 6857	30.000	30.000	30.000	90.000	1995	2
- Industria: cap. 5110	10.000	10.000	10.000	30.000	1995	2
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art.7, comma 14 - Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti gli Accordi di Osimo:						
- Tesoro: cap. 8788	38.000	—	—	—	—	—
- Lavori Pubblici: cap. 9490	32.000	*(c)* 30.000	—	—	—	2
	140.000	100.000	70.000	255.000		
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	5.000	—	—	3

(a) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990.
(b) Quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota dell'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	2.000	—	—	3
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge n. 416/1981 (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	10.000	10.000	1993	3
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	10.000	20.000	1994	3
Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n. 416 del 1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	25.000	25.000	25.000	75.000	1995	3
- Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	12.000	1995	3
	63.000	63.000	56.000	117.000		

8. *Edilizia residenziale e agevolata.*

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 9 del 1982 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	(a) 100.000	(b) 320.000	(c) 350.000	—	—	1
Decreto-legge n. 12 del 1985 convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:						
- Tesoro: cap. 7820	(d) 50.000	(d) 50.000	—	—	—	1
Lavori pubblici: cap. 8267	(e) 130.000	130.000	130.000	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(c) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) e all'anno 1986 (milioni 250.000).
(d) Parte della quota dell'anno 1986.
(e) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1986, rinviata al 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavori pubblici: cap. 8267)	*(a)* 150.000	*(b)* 300.000	300.000	—	—	3
	430.000	800.000	780.000	—		
9. *Mediocredito centrale.*						
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 11 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	—	*(c)* 170.000	*(c)* 200.000	—	—	1
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, primo e secondo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	*(c)* 145.000	*(c)* 180.000	*(c)* 194.000	—	—	1
Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, settimo ed ottavo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro cap. 7775)	200.000	*(d)* 200.000	*(e)* 500.000	—	—	1
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, sesto comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	465.000	465.000	*(f)* 465.000	—	—	1
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 6 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	170.000	170.000	170.000	*(g)* 340.000	1993	1

(a) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale.
(b) Di cui milioni 150.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1991.
(c) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f) Quota relativa all'anno 1989.
(g) Di cui milioni 170.000 relativi alla quota dell'anno 1989.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 22 - Aumento del Fondo di dotazione (Tesoro: cap. 8022)	*(a)* 250.000	*(b)* 100.000	—	—	—	1
	1.230.000	1.285.000	1.529.000	340.000		
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 30 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	150.000	—	—	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, sesto comma - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	—	—	—	3
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	100.000	100.000	*(c)* 170.000	—	—	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	70.000	70.000	70.000	*(d)* 140.000	1993	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	—	120.000	120.000	*(e)* 480.000	1994	3
	400.000	370.000	360.000	620.000		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	150.000	150.000	150.000	*(f)* 320.000	1993	1

(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1989.
(b) Parte della quota dell'anno 1990.
(c) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
(d) Comprende milioni 70.000 relativi all'anno 1989.
(e) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e 1990.
(f) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 2, comma 6, e art. 13, comma 5, della legge n. 67 del 1988 - Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843)	175.000	500.000	800.000	*(a)* 7.425.000	1993	2
- Art. 8, comma 8 - Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti: cap. 7296) *(b)*	*(c)* 330.000	—	—	—	—	—
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per lo Stretto di Messina (Trasporti: cap. 7210)	25.000	*(d)* 75.000	—	—	—	2
- Art. 13, comma 20 - Realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto (Trasporti: cap. 7306)	25.000	—	—	—	—	—
- Art. 17, comma 9 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823)	70.000	*(d)* 30.000	—	—	—	1
	775.000	755.000	950.000	7.745.000		
12. *Interventi per la protezione civile.*						
Decreto-legge n. 159 del 1984 convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap. 7602)	*(c)* 140.000	—	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1986 - Disposizioni in materia di calamità naturali (Presidenza: cap. 7602)	152.000	—	—	—	—	—
Decreto-legge n. 388 del 1989 - Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (Presidenza: cap. 7602)	275.000	*(d)* 100.000	—	—	—	3
	567.000	100.000	—	—		

(a) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 1.700.000), 1990 (milioni 2.225.000), 1991 (milioni 2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000).
(b) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 70.000 per l'anno 1990 in base alla precedente Tabella E.
(c) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
(d) Parte della quota dell'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
13. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	*(a)* 150.000	*(a)* 150.000	*(a)* 200.000	—	—	3
Legge n. 197 del 1985 - Potenziamento dei servizi del Corpo nazionale dei V.F. di cui alla legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: cap. 8438)	*(b)* 5.000	*(b)* 10.000	—	—	—	3
Legge n. 831 del 1986 - Adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) ..	20.000	80.000	*(c)* 120.000	*(d)* 150.000	1993	3
Legge n. 521 del 1988 - Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
- Art. 27 - Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	11.000	200	244.200	244.200	1993	3
	186.000	240.200	564.200	394.200		
14. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e Ricerca: cap. 7505)	25.000	32.000	—	—	—	1
Decreto-legge n. 443 del 1987 convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap. 8222) ..	4.000	4.000	—	—	—	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7551)	350.000	*(e)* 500.000	*(f)* 400.000	—	—	3
Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7507)	*(g)* 125.000	*(h)* 250.000	250.000	—	—	3
	504.000	786.000	650.000	—		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota dell'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(e) Di cui milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.
(f) Parte della quota dell'anno 1990.
(g) Prima annualità del limite di impegno decennale.
(h) Di cui milioni 125.000 quale prima annualità del limite di impegno decennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1991.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
15. *Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.*						
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento per la ristrutturazione dell'industria navalmeccanica (Marina Mercantile: cap. 7543)	*(a)* 25.000	*(a)* 50.000	—	—	—	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art.15, comma 29 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 295 del 1985 (Marina Mercantile: cap. 7552)	55.000	*(b)* 130.000	—	—	—	1
	80.000	180.000	—	—		
16. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ammodernamento ed ampliamento dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509)	*(c)* 40.000	—	—	—	—	—
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art.14, comma 1 - Incremento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509)	—	*(d)* 300.000	*(b)* 300.000	*(b)* 300.000	—	3
	40.000	300.000	300.000	300.000	—	—
17. *Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS).*						
Legge n. 526 del 1985 - Disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)	*(e)* 500.000	*(e)* 250.000	—	—	—	1
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (Tesoro: cap. 7810)	—	*(f)* 600.000	*(f)* 600.000	—	—	2

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1988.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987 1990 (Tesoro: capp. 7839, 7840, 7841 e 7842)	*(a)* 1.004.000	*(b)* 1.153.000	*(c)* 1.023.000	—	—	1
	1.504.000	2.003.000	1.623.000	—		
18. *Edilizia penitenziaria.*						
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	—	*(d)* 200.000	*(e)* 200.000	—	—	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6 - Completamento della costruzione di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e di pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	250.000	*(f)* 250.000	*(g)* 200.000	*(h)* 300.000	1993	3
	250.000	450.000	400.000	300.000		
19. *Metropolitana di Napoli.*						
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)	100.000	*(i)* 100.000	*(c)* 35.000	—	—	2
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 10 - Completamento della metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) *(l)*	175.000	—	—	—	—	—
	275.000	100.000	35.000	—		

(a) Comprende milioni 200.000 relativi all'anno 1989.
(b) Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 1.000.000) e all'anno 1990 (milioni 153.000).
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100.000) e all'anno 1989 (milioni 100.000).
(f) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(g) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 150.000) e all'anno 1989 (milioni 50.000).
(h) Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 50.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).
(i) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990.
(l) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 75.000 in base alla precedente Tabella D

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
20. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamità:						
- Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)	75.000	70.000	*(a)* 25.000	—	—	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 14 - Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli (Tesoro: cap. 8777)	10.000	—	—	—	—	—
- Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	—	*(b)* 30.000	*(b)* 20.000	—	—	1
- Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	—	*(b)* 30.000	*(b)* 20.000	—	—	1
- Art.17, comma 46 - Interventi a tutela dell'ambiente marino (legge 979/1982) (Marina Mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	50.000	—	—	—	—	—
Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: capp. 9009 e 9010)	245.000	700.000	*(c)* 600.000	—	—	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 283 del 1989 - Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico (Ambiente: cap. 7708)	400.000	464.000	*(b)* 128.000	—	—	3
Legge n. 305 del 1989 - Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7001, 7104, 7711, 7712, 7714, 7716, 7951, 8001 e 8251)	400.000	500.000	*(d)* 483.000	—	—	3
	1.180.000	1.794.000	1.276.000	—		
21. *Realizzazione strutture turistiche.*						
Legge n. 879 del 1986 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali (Tesoro: cap. 8798)	7.000	6.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota dell'anno 1990.
(c) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 300.000) e 1991 (milioni 300.000).
(d) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 465 del 1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 556 del 1988 - Realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (Turismo: cap. 7545)	175.000	—	—	—	—	—
	182.000	6.000	—	—	—	
22. *Interventi in agricoltura.*						
Legge n. 752 del 1986 - Attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
- Art. 3 - Interventi nel settore agricolo e forestale:						
- Tesoro: cap. 7746	50.000	—	—	—	—	—
- Bilancio: capp. 7081 e 7086 *(a)*	*(b)* 1.604.000	*(c)* 300.000	—	—	—	—
- Art.4 - Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale (Tesoro: cap. 9008)	*(d)* 1.300.000	—	—	—	—	3
- Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai Regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323)	300.000	*(c)* 250.000	—	—	—	1
- Art. 6 - Finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Bilancio: cap. 7087) *(e)*	75.000	—	—	—	—	—
	3.329.000	550.000	—	—		
23. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*						
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 5 - Protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Legge 845/1980):						
- Lavori pubblici: capp. 7740 e 9419	10.000	11.000	—	—	—	3
- Agricoltura: cap. 7720	50.000	49.000	—	—	—	3
Legge n. 545 del 1987 - Definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:						
- Tesoro: cap. 8774	40.000	—	—	—	—	—
- Beni Culturali: capp. 8028 e 8113	20.000	30.000	30.000	—	—	3

(a) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 296.000 per l'anno 1990 in base alla precedente Tabella E.
(b) Di cui milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
(c) Parte della quota dell'anno 1990.
(d) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 25.000 per l'anno 1990 in base alla precedente Tabella E.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 15 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge 845/1980) (Tesoro: cap. 9007)	50.000	70.000	*(a)* 80.000	—	—	3
	170.000	160.000	110.000	—		
24. *Edilizia universitaria.*						
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamità:						
- Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Università e Ricerca: cap. 7302)	18.000	27.000	*(b)* 21.000	—	—	1
- Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Università e Ricerca: cap. 7309)	8.000	8.000	*(c)* 5.000	—	—	1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Università e Ricerca: cap. 7303)	*(c)* 57.500	—	—	—	—	—
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 43 - Contributo all'Università della Calabria per opere di edilizia universitaria (Università e Ricerca: cap. 7311)	*(c)* 15.000	*(c)* 10.000	—	—	—	1
	98.500	45.000	26.000	—		

(a) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).
(b) Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 11.000) e 1990 (milioni 10.000).
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
25. *Impiantistica sportiva.*						
Decreto-legge n. 2 del 1987 convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 92 del 1988 - Costruzione e ammodernamento di impianti sportivi, strutture sportive di base, nonché utilizzazione degli stanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: capp. 7542 e 7544)	*(a)* 50.000	50.000	50.000	20.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 7 - Aumento limite di impegno per l'anno 1989 (art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 2 del 1987) (Turismo: cap. 7544)	*(b)* 60.000	60.000	60.000	—	—	3
- Art. 15, comma 8 - Aumento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542) .	5.000	5.000	5.000	20.000	1996	3
Decreto-legge n. 121 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 205 del 1989 - Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990 (Tesoro: cap. 7764)	389.500	220.500	—	—	—	3
Legge n. 289 del 1989 - Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: capp. 7542 e 7544)	*(c)* 90.000	90.000	90.000	28.000	1999	3
	594.500	425.500	205.000	68.000		
26. *Sistemazione aree urbane.*						
Legge n. 122 del 1989 - Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza: cap. 7651)	*(d)* 100.000	*(e)* 200.000	200.000	—	—	3
Decreto-legge n. 166 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652) ..	100.000	150.000	*(f)* 180.000	—	—	1
	200.000	350.000	380.000	—		

(a) Di cui milioni 45.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1990.
(b) Prima annualità dell'aumentato limite di impegno ventennale, decorrente dal 1989 e rinviata al 1990.
(c) Di cui milioni 86.000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale.
(d) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(e) Di cui milioni 100.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(f) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 100.000).

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
27. *Interventi diversi.*						
Legge n. 135 del 1985 - Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (Tesoro: cap. 7760)	*(a)* 1.000	1.000	1.000	—	—	3
Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	75.000	100.000	125.000	*(e)* 400.000	1995	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 32 - Rifinanziamento del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (legge 41/1982) (Marina Mercantile: cap. 8564)	55.000	*(b)* 15.000	—	—	—	1
- Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
Tesoro: cap. 9006	338.000	*(c)* 277.000	*(b)* 50.000	—	—	1
Università e Ricerca: cap. 7312	12.000	*(d)* 3.000	—	—	—	1
- Art. 17, comma 26 - Completamento opere in corso finanziate con leggi speciali (Lavori pubblici: cap. 9417)	35.000	—	—	—	—	—
- Art. 17, comma 39 - Acquedotti interregionali di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Lavori pubblici: cap. 8882)	60.000	100.000	100.000	—	—	3
- Art. 17, comma 45 - Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile (Marina Mercantile: cap. 7581)	—	*(f)* 50.000	—	—	—	3

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(e) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(f) Quota relativa all'anno 1990.

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante (Tesoro: cap. 7863)	45.000	15.000	—	—	—	1
Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo 92" (Beni culturali: cap. 7902)	24.000	100.000	123.000	—	—	1
Legge n. 506 del 1988 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle nazioni unite F.A.O. per l'ampliamento della sede centrale dell'organizzazione stessa (Lavori pubblici: cap. 8439)	10.000	—	—	—	—	—
Legge n. 13 del 1989 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Lavori pubblici: cap. 8275)	20.000	20.000	—	—	—	3
	675.000	681.000	399.000	400.000		
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME						
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.						
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge n. 910 del 1986, art. 13 della legge n. 67 del 1988 e art. 3 della legge n. 541 del 1988 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530)	562.000	600.000	—	—	—	1
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	200.000	400.000	1994	1

segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1990	1991	1992	1993 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici.						
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	*(a)* 600.000	300.000	300.000	600.000	1994	1

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«Art. 11 (*Legge finanziaria*). — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* [si veda nelle note all'art. 2] e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 [si veda nelle note all'art. 2], ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, [si veda nelle note all'art. 2] nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge n. 468/1978, richiamato nell'articolo soprariportato, coma sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988:

«2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finaziaria e della evoluzione economico-finaziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a «politiche invariate», intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettività e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera *a)*, e le relative cause;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto delle regole di cui alla lettera *e)*, con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale».

Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato:

«Art. 81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11-*bis* della legge n. 468/1978 [per il titolo si veda la nota all'art. 1], aggiunto dall'art. 6 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Fondi speciali*). — 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate

alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera *h)*, dell'art. 11 [si veda la nota all'art. 1], la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera *b)* dell'art. 11 [si veda la nota all'art. 1]».

Il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione (soprarichiamato) prevede che: «Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 [per il titolo si veda la nota all'art. 1] è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

— Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda la nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 15 (*Copertura finanziaria*). — Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».

— Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso».

— Il testo dell'art. 13, comma terzo, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente «Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988».

Note all'art. 3:

— Il D.P.C.M. 29 novembre 1989 reca norme concernenti l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote Irpef, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

— L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 69/1989 è così formulato: «2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989».

— Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 245/1989 (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

«1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989».

L'art. 1, comma 4-*quater*, del D.L. n. 326/1987 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria), aggiunto dalla legge di conversione, prevedeva che le aliquote dell'imposta sugli spettacoli, dallo stesso articolo modificate, di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (il quale disciplina detta imposta), e l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sui corrispettivi degli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgessero, nei quali si tenessero o meno scommesse (fissata dal medesimo articolo nella misura del 9 per cento), restassero in vigore fino al 30 giugno 1989.

Si trascrive il testo dei numeri 1), 2), 3) e 4) della tariffa allegata al predetto D.P.R. n. 641/1972, come modificati dal D.L. n. 326/1987:

«1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private: sui corrispettivi netti 8%.

2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse: sui corrispettivi netti 4%.

3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari: sui corrispettivi netti 8%.

4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti: aliquote proporzionali: sui corrispettivi netti 4%».

L'art. 8, comma 1, del D.L. n. 534/1987 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico) differiva ulteriormente al 30 giugno 1989 il termine di due anni previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 1986, n. 346, convertito nella legge 4 agosto 1986, n. 493.

Il testo dell'art. 2 della legge n. 313/1984 (Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica) è il seguente:

«Art. 2. — Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. 27-*quater* del D.L. n. 786/1981, è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale della situazione economica del Paese.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 8 (*Partecipazione al gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C)* del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione».

— Il testo delle lettere *b)*, *c)* e *d)* del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato») è il seguente:

«All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

(omissis);

b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;

c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;

d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformità della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttività aziendale».

— Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente.

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) è il seguente:

«Art. 3. — Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4. — In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette».

— L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato») prevede che: «Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente «Ferrovie dello Stato» l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.) è il seguente:

«Art. 37 *(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)*. — 1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi

prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

— Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 9 — 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreria risulti che il complesso dei trasferimento dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1892):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 30 settembre 1989.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, l'8 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª, della giunta CEE e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione l'11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31 ottobre 1989; 1° novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 novembre 1989 (atto n. 1892/*A* - relatori sen. FERRARI AGGRADI e FORTE).

Esaminato in aula il 5 ottobre 1989; 6, 7, 8, 14, 15 novembre 1989 e approvato il 16 novembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4362):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 21 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 28, 29, 30 novembre 1989; 5, 6 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1989 (atto n. 4362/*A* - relatore on. CARRUS).

Esaminato in aula il 7, 11, 12, 14 e 15 e approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1892-*B*)

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della giunta CEE e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 21 dicembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1989.

89G0484

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.